

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 81

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SERRA

il 21 febbraio 2025

Disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, sperimentazione e impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il concetto di intelligenza artificiale (IA) si riferisce a un insieme di sistemi in grado di apprendere, ragionare o dedurre, emulando alcune delle capacità umane ed è applicato in numerosi dispositivi e programmi informatici. L'IA è alla base di molte tecnologie che, attraverso l'elaborazione dei dati, mirano a ottimizzare processi e procedure, apportando benefici in ambito industriale e sociale. Sebbene l'adozione dell'IA possa risultare vantaggiosa dal punto di vista sociale, economico e ambientale, comporta anche rischi significativi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati e le dinamiche sociali.

L'Unione europea ha intrapreso un percorso per garantire che i cittadini europei possano usufruire delle tecnologie emergenti come l'IA, in modo conforme ai principi fondamentali dell'Unione europea. In questo contesto, è stata avviata un'azione legislativa volta a regolamentare l'IA. La questione è diventata sempre più centrale nel dibattito pubblico, con l'introduzione di normative europee di grande rilievo. Tra queste spicca l'Artificial Intelligence Act, una proposta di regolamento che mira a stabilire regole per i sistemi IA in tutta l'Unione europea, con l'obiettivo di definire uno standard globale simile a quello ottenuto con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Il regolamento della comunità europea del 13 giugno 2024, n. 2024/1689/UE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)), di seguito AI Act, che si inserisce in un percorso iniziato con la strategia dell'Unione europea sull'IA (2018) e proseguito con la creazione di orientamenti etici, il Libro bianco sull'IA (2020) e la proposta di regolamento del 2021, è stato adottato nel dicembre 2023 ed è entrato in vigore dall'agosto 2024. L'AI Act si fonda su un approccio basato sul rischio, applicando regole più

severe a quei sistemi che comportano rischi elevati o inaccettabili per la società, come nel caso di sistemi di credito sociale o dell'identificazione biometrica remota.

Il regolamento prende in considerazione anche l'evoluzione delle tecnologie di IA generativa e dei modelli di IA per "finalità generali" (General Purpose AI), capaci di svolgere una vasta gamma di compiti, come la creazione di testi, immagini e video. Inoltre, il regolamento istituisce nuovi spazi di sperimentazione normativa per promuovere l'innovazione, sostenendo anche le piccole e medie imprese (PMI).

Nel 2022 è stata proposta una direttiva sull'adeguamento delle normative di responsabilità civile in relazione ai danni causati dai sistemi IA.

La Commissione europea ha anche lanciato iniziative per agevolare l'accesso delle start-up alle capacità di supercalcolo, al fine di favorire lo sviluppo di un'IA affidabile. L'obiettivo della regolamentazione europea è garantire che lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei sistemi IA nell'UE siano conformi ai principi di sicurezza, privacy, trasparenza, non discriminazione e benessere sociale e ambientale.

Anche a livello internazionale, le Nazioni unite si sono attivate creando un ente per raccogliere competenze sull'IA e metterle a disposizione della comunità internazionale. Inoltre, il G7 ha approvato un codice di condotta internazionale per l'IA, al quale le aziende possono aderire su base volontaria. In Italia, con il programma strategico intelligenza artificiale, è stato creato un gruppo di lavoro per promuovere l'uso dell'IA nella Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sviluppare infrastrutture sicure per i dati e semplificare i servizi pubblici.

Nel dicembre 2023, la Conferenza delle regioni ha preso posizione sull'adozione dell'IA nel sistema pubblico, elaborando proposte per garantire l'adozione etica e trasparente di questa tecnologia nelle amministrazioni locali. In Sardegna, in linea con queste dinamiche, è stata avanzata una proposta di legge per disciplinare temporaneamente e sperimentalmente l'ecosistema dell'IA, con l'obiettivo di prepararsi adeguatamente all'entrata in vigore delle normative europee e nazionali.

Questa proposta di legge regionale mira a favorire l'uso dell'IA in Sardegna, concentrandosi sul sistema regionale e le sue varie articolazioni e intende promuovere l'innovazione e migliorare l'efficienza in settori chiave. Saranno previsti un Registro regionale per raccogliere le informazioni sui soggetti operanti nell'ambito dell'IA e un Ufficio regionale per l'IA per coordinare, monitorare e promuovere l'adozione di sistemi di IA sicuri e affidabili. Il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle associazioni sarà fondamentale per garantire un utilizzo equo, trasparente e responsabile dell'IA.

La proposta di legge è composta da 10 articoli, che definiscono le finalità, le azioni promozionali, la creazione del Registro regionale e dell'Ufficio per l'IA, la clausola valutativa, le modalità di finanziamento e l'entrata in vigore. Con questa legge, la Regione intende contribuire attivamente al panorama nazionale ed europeo per uno sviluppo etico e sicuro dell'intelligenza artificiale.

Struttura della proposta di legge:

- l'articolo 1 precisa la definizione dell'oggetto e delle finalità della legge;
- l'articolo 2 introduce la definizione dei concetti generali relativi ai sistemi di IA, in linea con le direttive europee;
- l'articolo 3 individua le azioni per la promozione di sistemi di IA affidabili e sicuri;
- l'articolo 4 prevede l'istituzione del Registro regionale per i soggetti che utilizzano sistemi di IA affidabili;
- l'articolo 5 definisce la creazione dell'Ufficio regionale per l'IA per il monitoraggio e la promozione dei sistemi di IA;
- l'articolo 6 elenca le attività dell'Ufficio regionale per l'IA;
- l'articolo 7 specifica la clausola valutativa per la verifica dell'efficacia della legge;
- l'articolo 8 stabilisce un rinvio alla normativa europea e statale vigente in materia di IA;

- l'articolo 9 si riferisce alla previsione dell'invarianza finanziaria della proposta di legge regionale.
- l'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze e della normativa europea e statale di settore, reca disposizioni in materia di ricerca, sviluppo, sperimentazione e impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) presso l'Amministrazione regionale, anche con riguardo ai rischi associati all'utilizzo di tale tecnologia, nonché in materia di politiche regionali sull'impiego dell'IA, in modo affidabile e conforme alle libertà e ai diritti fondamentali della persona.

2. La Regione promuove la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione e l'adozione responsabile di sistemi di IA presso l'Amministrazione regionale anche per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

3. Tutti i sistemi basati sull'IA utilizzati dall'Amministrazione regionale devono rispettare le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e devono essere soggetti a revisione umana nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità ed equità.

4. La Regione riconosce le opportunità derivanti dall'impiego di sistemi di IA affidabile e persegue la programmazione coordinata di sviluppo e di utilizzo di sistemi di IA in ambito regionale, nel rispetto delle norme etiche e di quelle vigenti in materia di protezione dei dati, dei diritti digitali e della sicurezza informatica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per sistema di IA un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

2. Un sistema di intelligenza artificiale è considerato affidabile se rispetta, sia nei requisiti di progettazione sia nella modalità di funzionamento, la normativa europea e statale vigente in materia, se è soggetto a supervisione umana, intesa come capacità di intervento dell'uomo in tutte le fasi del funzionamento del sistema e se garantisce la propria verificabilità, intesa come la possibilità di valutare algoritmi, dati e processi di progettazione utilizzati.

Art. 3

Promozione di sistemi di IA affidabile

1. La Regione promuove lo sviluppo e l'adozione di sistemi di IA affidabile basati sulla prevenzione dei rischi connessi al loro utilizzo e, in particolare, promuove:

- a) la sperimentazione e l'impiego di tecnologie digitali per migliorare la fruizione dei servizi erogati in favore del cittadino nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione regionale;
- b) attività e iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a diffondere l'utilizzo di sistemi di IA affidabile;
- c) programmi e corsi di formazione in materia di uso dei dati conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, al fine di garantire una corretta comprensione e gestione della tecnologia di IA;
- d) campagne di sensibilizzazione su rischi e opportunità legate all'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione regionale.

2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Registro regionale dei soggetti che utilizzano sistemi di IA affidabili

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di monitorare i sistemi di IA affidabile in uso in ambito regionale e assicurare la prestazione di un sistema adeguato e conforme alla normativa di settore vigente, è istituito presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del

bilancio regionale, il Registro regionale dei soggetti che realizzano, sperimentano ovvero fanno uso di sistemi di gestione di IA affidabili, di seguito indicato come Registro.

2. La Regione, al fine di promuovere l'implementazione nel territorio regionale dei sistemi di IA affidabile, può prevedere il riconoscimento di premialità nei bandi di finanziamento regionale ai soggetti iscritti nel Registro.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del Territorio, adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il regolamento per definire le modalità di istituzione, iscrizione, aggiornamento e gestione del Registro.

Art. 5

Ufficio regionale per l'IA

1. È istituito, presso la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, l'Ufficio regionale per l'IA quale centro delle competenze in materia di IA in tutta la Sardegna. L'Ufficio svolge un ruolo chiave nell'attuazione della presente legge, in particolare per l'IA generica, promuovendo lo sviluppo e l'uso di un sistema di IA affidabile e si relaziona con l'Ufficio europeo per l'IA e con analoghi organismi e osservatori istituiti a livello regionale e statale. L'Ufficio garantisce un approccio regionale strategico con compiti di monitoraggio e coordinamento dei sistemi di IA affidabile in ambito regionale.

2. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente norma la Giunta regionale provvede all'istituzione dell'Ufficio regionale per l'intelligenza artificiale, nominando tre rappresentanti, di cui uno con funzione di presidente dell'Ufficio, tra coloro facenti parte dei ruoli dell'amministrazione regionale dotati di comprovata esperienza e qualificazione.

Fanno inoltre parte dell'Ufficio regionale per l'IA:

- a) due rappresentanti nominati dal Consiglio regionale della Sardegna tra coloro facenti parte dei ruoli del Consiglio regionale dotati di comprovata esperienza e qualificazione;
- b) due rappresentanti nominati su invito della Regione dalle associazioni delle imprese operanti sul territorio regionale dotati di comprovata esperienza e qualificazione nel settore dell'intelligenza artificiale;

- c) tre esperti provenienti dalle Università della Sardegna, designati da queste ultime, su invito della Regione;
- d) due esperti designati da centri di ricerca in materia di intelligenza artificiale;
- e) i responsabili per la protezione dei dati e i responsabili open data di Giunta e Consiglio regionale.

3. Alle sedute dell'Ufficio regionale per l'IA possono partecipare i referenti dei soggetti iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 4, i referenti degli enti locali e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché rappresentanti di categorie di portatori di interesse in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Ai componenti dell'Ufficio non spetta alcun compenso, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 6

Attività dell'Ufficio regionale per l'IA

1. L'Ufficio regionale per l'IA, attraverso il coinvolgimento, tramite appositi accordi, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, svolge le seguenti attività:

- a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare tutte le implicazioni etiche, normative, infrastrutturali, economiche e la sostenibilità di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA nella Amministrazione regionale;
- b) sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA in ambito regionale, all'interno di processi e sistemi dell'Ente, coinvolgendo, allo scopo, anche la rete di responsabili della transizione digitale delle agenzie e delle società in house regionali;
- c) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e di lungo periodo della Regione nella promozione dell'utilizzo dei sistemi di IA;
- d) proporre soluzioni per l'adozione di sistemi di IA affidabile da parte degli operatori economici;
- e) raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento dei benefici economico-sociali derivanti dall'uso di IA affidabile;
- f) promuovere l'inserimento, nel programma

- formativo delle strutture amministrative di Giunta e Consiglio regionale, di attività formative finalizzate alla corretta comprensione e gestione dell'IA in ambito regionale;
- g) diffondere l'informazione e la conoscenza delle caratteristiche della tecnologia di IA per un suo utilizzo condiviso, sicuro, equo e responsabile;
 - h) recepire proposte per l'utilizzo dell'IA da parte di portatori di pubblico interesse al fine di consolidare un'innovazione partecipata nel campo dell'IA nell'interesse della collettività;
 - i) individuare le particolarità e le esigenze nell'ambito di settori strategici locali al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo (R&D), industrializzazione e formazione di nuovi prodotti o servizi di IA con particolare riferimento ai seguenti settori: manifatturiero, educativo e formativo, agroalimentare, culturale e turistico, e-health, ambientale;
 - j) promuovere e diffondere l'impiego di IA nella pubblica amministrazione regionale e negli enti locali sardi favorendo la collaborazione tra gli stessi, i soggetti iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 4, soggetti terzi con sede nel territorio nazionale o internazionale, ai fini anche della sperimentazione di nuovi prodotti o servizi per sostenere nuove tipologie di IA in ambito istituzionale;
 - k) creare una rete regionale pubblico/privato per creare uno spazio digitale di sperimentazione in qualsiasi settore di interesse;
 - l) promuovere attività volte alla forma sperimentale, nel rispetto dei valori e delle specifiche esigenze delle comunità territoriali;
 - m) promuovere un approccio etico all'IA incoraggiando la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettano standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di abbattimento del digital divide;
 - n) promuovere la produzione di leggi di qualità in grado di creare valore pubblico intergenerazionale con l'analisi preventiva dell'outcome raggiungibile inteso come incremento congiunto ed equilibrato del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale a favore dei cittadini e delle aziende;
 - o) promuovere attività volte alla creazione di infrastrutture dati sicure per l'utilizzo dei big data pubblici, alla semplificazione e personalizzazione dell'offerta dei servizi

pubblici e all'innovazione dell'amministrazione regionale.

2. L'Ufficio regionale per l'IA elabora una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale contenente osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e dell'introduzione dei sistemi di IA in Sardegna.

Art. 7

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'implementazione dei sistemi di IA affidabile e il contrasto dei sistemi di IA ad alto rischio. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di leggi europee e statali in materia di protezione di dati e di IA.

Art. 9

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nell'ambito della programmazione unitaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente proposta di legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

